



COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLE
RATEIZZAZIONI DI
ENTRATE COMUNALI**

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 26 novembre 2015
In vigore dal 16 dicembre 2015*

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTO RESPONSABILE

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria per le quali non siano previste, relativamente alla specifica fase di riscossione dell'entrata, diverse forme di pagamento rateale, in base a norme di legge o regolamenti di settore già vigenti. Fanno eccezione le entrate afferenti il Servizio Mensa Scolastica che viene disciplinato al successivo punto 5.

2. La ripartizione in rate può essere concessa esclusivamente per gli importi richiesti a mezzo dei seguenti atti, a condizione che non sia iniziata alcuna successiva procedura finalizzata al recupero coattivo del credito:

- avvisi o solleciti di pagamento comunque denominati relativi ad entrate extratributarie, volti al recupero di somme non versate alle relative scadenze;
- ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta eventualmente previsti da norme di legge;
- avvisi di accertamento relativi ad entrate tributarie.

3. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Responsabile di Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

ART. 2 – AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. La concessione di rateizzazioni ha natura eccezionale e può essere concessa limitatamente ai debiti di importo superiore ad Euro 500,00 salvo quanto disposto al successivo art. 5. Il beneficio di rateizzazione è concesso ai cittadini che vogliono sanare tutta la situazione debitoria nei confronti del Comune.

2. Il debitore presenta apposita domanda di accesso alla rateizzazione, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente alla gestione dell'entrata, con modalità idonea a comprovarne la ricezione.

3. Tale domanda deve essere adeguatamente motivata e corredata di documentazione utile a comprovare lo stato di difficoltà del debitore e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a. generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b. motivazione per cui si richiede la rateizzazione, specificando le ragioni di fatto alla base della situazione di disagio del debitore;
- c. estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito;
- d. la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4 ovvero 5 per le sole mense scolastiche;

4. Al debitore può essere richiesta ulteriore documentazione, anche in relazione all'entità della somma che si chiede di rateizzare, da presentarsi entro il termine che verrà indicato, a pena di diniego della domanda di rateizzazione.

5. Per importi superiori ad Euro 5.000,00 deve essere richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria o fidejussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata. La

suddetta garanzia contiene tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

ART. 3 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL’ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

1. Il soggetto di cui al comma 3 dell’articolo 1 si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.
2. Il provvedimento adottato contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, gli importi e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l’accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l’intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini d’impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

ART. 4 – MODALITA’ DI RATEIZZAZIONE

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La rata avrà scadenza il giorno 15 del mese (o il giorno successivo in caso di festività).
2. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi e l’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta). Dalla data di scadenza dell’ultima rata insoluta fino al successivo eventuale termine di decadenza, fissato da norme statali, per la notificazione del titolo esecutivo ai fini della riscossione coattiva, devono intercorrere, in ogni caso, almeno sei mesi.
3. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro e non oltre la scadenza della rata successiva; diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’importo dovuto comprensivo di interessi e sanzioni, dedotto quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

ART. 5 – RATEIZZAZIONE ENTRATE MENSE SCOLASTICHE

Per la particolarità delle prestazioni ed esclusivamente per quanto attiene alle entrate relative ai servizi scolastici, la rateizzazione verrà effettuata con l’applicazione dei seguenti criteri:

- I debiti potranno essere rateizzati nel seguente numero massimo di rate:
Per debiti fino a € 300,00 = 10 rate (rata media € 30,00)
Per debiti fino a € 600,00 = 15 rate (rata media € 40,00)
Per debiti fino a € 900,00 = 20 rate (rata media € 45,00)
Per debiti di importo superiore, la singola rata non dovrà scendere sotto gli € 50,00.

Sarà data la possibilità, in caso di difficoltà, di sospendere un numero massimo di rate, prorogando la data ultima di estinzione del debito, prorogando la data ultima di estinzione del debito, come segue:

- Per debiti fino a € 300,00 = 2 volte
- Per debiti fino a € 600,00 = 4 volte
- Per debiti fino a € 900,00 = 6 volte
- Per debiti di importo superiore, n. 8 volte

La sospensione dovrà essere comunicata per iscritto all’ufficio entro la data di scadenza della rata.

- Restano salve le situazioni sulle quali ritengano di intervenire i Servizi Sociali.
- Il debitore sarà tenuto a consegnare mensilmente entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza, copia della ricevuta di avvenuto pagamento per consentire agli uffici una puntuale verifica.

ART. 6 – INTERESSI

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi su base giornaliera nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e sono corrisposti unitamente alla rata dovuta.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.